

PRESIDENTE. In tale caso apro la discussione generale sul progetto della Commissione.

Se niuno domanda la parola, interrogo la Camera se vuole passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. Ai Consigli generale ed ordinario, stabiliti per l'amministrazione del debito pubblico dall'articolo 51 dell'editto del 24 dicembre 1819, è surrogata una Commissione di vigilanza composta come nell'articolo seguente.

« Cesseranno perciò i detti Consigli dalle loro attribuzioni colla pubblicazione della presente legge. »

Pongo a partito questo articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Formano la Commissione di vigilanza:

« Tre senatori e tre deputati, eletti annualmente dalle rispettive Camere;

« Due consiglieri di Stato, designati pure annualmente dal presidente di quel Consiglio;

« Un consigliere della Camera dei conti, designato dal primo presidente della medesima;

« Il vice-presidente della Camera di agricoltura e commercio di Torino;

« Il primo ufficiale del controllo generale.

« Il presidente ed il vice-presidente della Commissione saranno nominati annualmente dal Re, sulla proposizione del ministro di finanze. »

Lo pongo a partito.

(La Camera approva.)

« Art. 3. La Commissione sarà convocata dal suo presidente, sempre che lo creda necessario, o gliene venga fatta richiesta da tre commissari, ovvero dal direttore generale dell'amministrazione; sarà poi sempre convocata nel tempo e per l'oggetto di cui all'articolo 5.

« Per la validità delle deliberazioni della Commissione sarà necessario l'intervento di sette suoi membri. »

LANZA, ministro delle finanze. È mio debito di fare una breve osservazione alla modificazione recata dalla Commissione al paragrafo corrispondente al progetto ministeriale.

La Commissione vorrebbe che le deliberazioni della Giunta di sorveglianza per essere valide dovessero essere prese col concorso di sette membri, mentre nel progetto ministeriale si propone solamente il numero di sei. Siccome in tal caso potrebbe succedere che il numero dei votanti riuscisse pari, si era stabilito di dare la preponderanza al voto del presidente.

Io non disconosco l'inconveniente che potrà sorgere per avventura da questa prevalenza che si vuole dare ad un membro della Commissione, ancorchè quel membro sia presidente; ma bisogna anche notare un altro inconveniente che potrebbe verificarsi più volte, cioè che per mancanza di numero sufficiente a compiere la maggioranza legale, non si possa deliberare.

Accadrà spesso a questa Giunta di dovere prendere deliberazioni sopra oggetti di qualche importanza. Ora, se si richiede un numero grande per costituire la mag-

gioranza legale, ne avverrà che non si potranno spesso prendere tali deliberazioni. Ciò si rende tanto più manifesto quando si consideri che i membri che costituiscono questa Commissione non risiedono tutti nel luogo dove si tengono le adunanze, poichè essa è composta per la metà di membri del Parlamento, i quali possono essere domiciliati nella capitale, oppure in provincia, per modo che, quando il Parlamento è chiuso, diverrà pressochè impossibile di poter avere questa maggioranza di sette membri.

Queste sono le considerazioni che indussero il Ministero ad attenersi al numero di sei, ancorchè vi possa essere l'inconveniente, che il Ministero non disconosce, di dare, in caso di parità di voti, la prevalenza al voto del presidente.

Se però noi facessimo un parallelo tra questo inconveniente che io ammetto e l'altro di non potere più dare spaccio agli affari, per la difficoltà di ottenere in un periodo dell'anno il numero legale dei membri, mi pare che la Camera non dovrebbe avere difficoltà di accogliere la proposta del Ministero a preferenza di quella della Commissione.

Ciò detto, onde spiegare le ragioni che militano in favore della proposta ministeriale, io non credo dovere fare maggiore insistenza e prendere ulteriormente la parola per sostenere questa proposta, essendo ormai la Camera abbastanza illuminata per potere decidere quale delle due proposte meriti di essere accolta.

GIOVANOLA, relatore. Il signor ministro ha riconosciuto esistervi un inconveniente, sebbene, a di lui avviso, piccolo, nel dare la preponderanza al voto del presidente in caso di parità di voti.

Questo inconveniente fu appunto quello che indusse la Giunta della Camera a richiedere il numero di sette per rendere legale l'adunanza; ma il signor ministro dice che ne deriverà il pericolo che la Commissione non si trovi sempre in numero legale; questo pericolo, per lo meno, è un pericolo incerto, mentre l'inconveniente allegato, cui si vuole da noi riparare, è inconveniente certo. Osò dire anzi che il timore allegato dal signor ministro sia poco fondato, in quanto che la nuova Commissione di vigilanza è composta, oltre di sei membri del Parlamento, da due consiglieri di Stato, i quali necessariamente risiedono in Torino, da un consigliere della Camera dei conti, dal vice-presidente della Camera d'agricoltura e commercio e dal primo ufficiale del controllo, egualmente dimoranti nella capitale. Degli altri sei membri della Commissione tratti dal Parlamento si può ritenere pure quasi certa la presenza nell'ordinaria adunanza, la quale, fissata nel corso dei primi tre mesi dell'anno, coincide col tempo della Sessione parlamentare.

Non è quindi supponibile che sia per mancare alla Commissione di vigilanza il numero di sette membri presenti. Giova poi avvertire che, siccome essa è destinata a surrogare un Consiglio composto di quaranta membri, per assicurare alle sue deliberazioni quel grado di autorevolezza che dalla natura delle sue attribuzioni